

Sentenza : 12 ottobre 2007 n. 339

Materia: Agriturismo

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, 118 e 120 Cost.

Ricorrenti: Regione Lazio e Regione Toscana

Oggetto: art. 4, commi 2, 3 e 4 lett. a), b) c), e) ed f); art. 5; art. 6, commi 2 e 3; art. 7; art. 8; art. 9, comma 2; art. 11; art. 12; art. 13 e art. 14, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3 e 4, lett. a), b), c), e) ed f), dell'art. 5 commi 4 e 5, dell'art. 6, commi 2 e 3, dell'art. 8;
- illegittimità costituzionale parziale dell'art.13, comma 2 e dell'art. 14, comma 2;
- non fondatezza delle altre questioni sollevate.

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

L'identità di materia e l'analogia delle questioni prospettate determinano la Corte Costituzionale alla trattazione congiunta dei ricorsi presentati separatamente dalle regioni Lazio e Toscana avverso alcune disposizioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

Le ricorrenti pongono a fondamento delle censure la medesima premessa, cioè che la legge impugnata sarebbe lesiva della competenza esclusiva regionale nelle materie dell'agricoltura, cui appartiene la disciplina dell'agriturismo, e del turismo, cui sono riconducibili taluni aspetti dell'attività agrituristica, non giustificandosi la disciplina statale neanche in ragione del principio di sussidiarietà.

Entrambe le regioni rilevano, altresì, che sebbene l'attività agrituristica coinvolga materie attribuite alla competenza concorrente dello Stato (salute e governo del territorio), le norme impugnite sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati in quanto dettano una disciplina di dettaglio.

Sotto il primo profilo, la regione Toscana impugna, in particolare, l'art. 4, commi 2, 3 e 4 lett. a), b), c), e) ed f) nella parte in cui indicano, quale criterio sulla cui base ritenere prevalente l'attività agricola su quella agrituristica, quello del tempo necessario all'esercizio delle suddette attività, presumendosi prevalente quella agricola nei casi in cui l'attività di ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti.

La Corte ritiene la questione relativa all'art. 4, comma 2, non fondata in quanto costituisce una specificazione della previsione generale contenuta nel comma 1, che attribuisce alla regioni il compito di dettare i criteri utili al fine di classificare un'azienda agrituristica, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività. Tale disposizione quindi non sarebbe tale da ledere la competenza regionale in materia di agriturismo.

Invece la Corte ritiene di dover accogliere le questioni relative ai commi 3 e 4 dell'art. 4 laddove i criteri ivi dettati, tra cui quello di garantire una quota significativa di prodotti propri e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di regioni limitrofe, vanno a disciplinare aspetti esclusivamente inerenti l'attività agrituristica e quindi sono da ritenersi invasivi della competenza regionale.

Entrambe le ricorrenti impugnano poi l'art. 5, commi 4 e 5, con cui il legislatore statale ha previsto che "nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica (comma 4) e che per "le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità" (comma 5).

La Corte ritiene fondate le censure dei ricorrenti poiché le norme suddette, nel fissare in modo puntuale la disciplina applicabile in materia di tutela della salute, fanno sì che non residui alcuno spazio normativo per le regioni.

Per ragioni opposte la Corte respinge le doglianze riferite ai commi 1,2,3 e 6 dell' art. 5, perché con tali disposizioni (requisiti igienico sanitari, modalità di produzione, preparazione e confezionamento dei pasti) il legislatore statale ha esercitato la sua competenza legislativa in materia di tutela della salute, fissando alcuni principi fondamentali, demandando alla regione la concreta disciplina in materia.

Con argomentazioni analoghe rispetto a quelle effettuate per l'art. 4, commi 3 e 4, la Corte accoglie le censure avanzate in riferimento agli artt. 6 e 8 con cui la Regione Toscana aveva denunciato la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. ritenendo tali norme, nella parte in cui fissano in modo puntuale la disciplina amministrativa per l'esercizio dell'attività agrituristica, invasive della potestà legislativa regionale, in assenza di esigenze di carattere unitario da tutelare.

Altra disposizione impugnata dalla Regione Toscana è l'art. 9, comma 2, il quale afferma che "Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda ed offerta di agriturismo il ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali". Secondo la ricorrente anche la norma suddetta

sarebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto contempla aspetti che appartengono alla potestà legislativa regionale, non giustificandosi l'intervento statale neanche in ragione del principio di sussidiarietà.

La Corte respinge la questione prospettata dalla Regione Toscana affermando che *“sebbene il turismo e l'agricoltura siano materie di competenza legislativa residuale, ciò non toglie che il legislatore statale possa considerare necessario attrarre a livello centrale determinate funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Cost., dettando la relativa disciplina della funzione amministrativa in questione”*.

Entrambe le ricorrenti censurano poi l'art. 11, nella parte in cui prevede l'adozione di un programma per lo sviluppo dell'agriturismo, argomentando che l'attività di programmazione, nelle materie attribuite alla competenza regionale, sarebbe di esclusiva pertinenza delle Regioni.

Secondo la Corte la disposizione deve invece ritenersi legittima perché chiaramente indirizzata alla promozione del turismo nazionale, e come tale giustificata dal principio di sussidiarietà poiché l'ampiezza dell'intervento supera i confini regionali.

Ancora, le regioni ricorrenti impugnano l'art. 12 nella parte in cui assimila alle attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità e alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente dai prodotti dell'attività della pesca. La pesca, infatti, come l'agriturismo, sarebbe materia di competenza esclusiva regionale con la conseguenza che l'intervento normativo in esame, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost..

Nel ritenere la questione non fondata, la Corte sottolinea che l'art. 12 va interpretato nel senso che esso opera nei limiti in cui le altre disposizioni contenute nella legge impugnata risultano costituzionalmente legittime in quanto espressione del potere legislativo, o concorrente o esclusivo, dello Stato.

Le ultime questioni sollevate riguardano gli articoli art. 13 e art. 14.

La regione Lazio ritiene che l'art. 13, nella parte in cui attribuisce allo stato un esteso e generale ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche nel settore dell'agriturismo, prevedendo, a tal fine, l'istituzione di un Osservatorio nazionale dell'agriturismo, violi l'art. 117 della Cost. e il principio della leale collaborazione.

L'art. 13 prevede che *“Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le Regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di*

propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia" (comma 1) istituendo, a tal fine, presso il citato Ministero, l' Osservatorio nazionale dell'agriturismo (comma 2) il quale cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore (comma 3).

La Corte reputa le censure prospettate in merito ai commi 1 e 3 non fondate perché espressione della potestà legislativa statale in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e regionale (art. 117, secondo comma, lett.r)).

Relativamente al comma 2, invece, la questione è da ritenere fondata, mancando qualsiasi coinvolgimento delle regioni nella previsione dell'istituzione di un osservatorio sull'agriturismo.

Da ultimo, la regione Toscana impugna l'art. 14, comma 2 nella parte in cui prevede che *"le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa"*.

La censura viene accolta dalla Corte solo nella parte in cui si riferisce al rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di agriturismo che sono espressione della potestà legislativa esclusiva o concorrente dello Stato.